



Tribunale Civile e Penale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari

R.G.N.R. 21728/12
R.G. GIP 221348/12

Il Giudice

Letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di (...)

sentite le parti provate alla udienza del 12.04.2013;

considerato che il procedimento riguarda l'utilizzo da parte dell'indagato di una conversazione avvenuta tramite il sito internet di "SKYPE" da parte della moglie con un terzo, utilizzo consistito nel depositare nel processo civile per la separazione coniugale la stampa delle schermate e delle foto scambiate dai due interlocutori;

dato atto che tale conversazione contiene un fitto scambio di reciproci apprezzamenti di carattere esplicitamente sessuale, corredato da foto dei genitali dei due interlocutori;

Osserva

A prescindere da ogni considerazione sul contenuto della conversazione prodotta in causa dall'indagato, si dà atto che per accedere al sito di SKYPE e prendere cognizione delle conversazioni intrattenute in "chat" con altri utenti occorre utilizzare una password tramite la quale entrare nell' "account" dell'utente e quindi visualizzare le conversazioni effettuate e registrate (in genere il programma non cancella le chat dell'ultimo periodo, salvo che l'utente non provveda a cancellarle "manualmente" dal sistema, senza attendere la scadenza del periodo di tenuta delle registrazioni).

I documenti prodotti in causa dall'indagato sono, all'evidenza, delle stampe di "schermate" a video di conversazioni in chat fra la moglie e un altro utente: è quindi ipotizzabile che egli sia entrato nel programma dal computer della moglie, abbia fatto ingresso nel profilo della stessa e abbia poi stampato una per una le "videate".

Per fare queste operazioni egli ha necessariamente utilizzato la password della moglie. Le ipotesi alternative, e cioè: che egli abbia "intercettato" da una sua postazione il computer della moglie, che vi abbia installato uno "spyware" per registrarne le digitazioni o che abbia utilizzato una qualche tecnologia intrusiva sul sistema informatico altrui, oltre ad essere veramente inquietanti, sono tutte estremamente più gravi per l'indagato e comunque non sono, allo stato, provate.

Sempre in punto di fatto non si può escludere che la moglie abbia scelto di "registrare" la password e che l'indagato abbia approfittato di questa "leggerezza" della moglie (il

----- DR. ENRICO MANZI – G.I.P. -----

pag. - 1 -



Tribunale Civile e Penale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari

sistema consente infatti all'utente di scegliere di memorizzare in automatico la password per non riscriverla ogni volta, con inevitabile abbassamento del livello di sicurezza).

Resta però indubbio che l'indagato è entrato nel sistema contro la volontà anche solo tacita della titolare dell'account (non è seriamente credibile, visti i rapporti fra i coniugi, che essi avessero libero accesso, consentito, alle reciproche corrispondenze via internet).

In ogni caso, fin dall'atto di querela, la p.o. ha dichiarato esplicitamente di non avere mai autorizzato il marito ad entrare nel suo profilo di SKYPE.

Alla luce di tutte queste considerazioni si ritiene che il comportamento del (...) integri il delitto di cui all'art. 615 ter c.p. in quanto è noto che:

*Integra il delitto di introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico l'accesso ad un sistema che sia protetto da un dispositivo costituito anche soltanto da una parola chiave (cosiddetta "password"). Sez. 2, **Sentenza n. 36721** del 21/02/2008 Ud. (dep. 25/09/2008) Rv. 242084.*

Per quello che invece riguarda la presa di cognizione della corrispondenza fra la p.o. ed il terzo, si ritiene che sussista nel caso specifico il reato di cui all'art. 616 c.p. perché:

- ✓ La norma è stata ormai estesa alla corrispondenza per via telematica con la introduzione dell'ultimo comma;
- ✓ La chat è una forma moderna di corrispondenza in cui i due interlocutori dialogano attraverso messaggi che possono essere ricevuti immediatamente o conosciuti al momento di accedere all'account (da questo punto di vista non è assimilabile ad una comunicazione telefonica in cui i due interlocutori sono sempre in comunicazione diretta);
- ✓ La comunicazione resta registrata nell'account e chi vi accede abusivamente può prendere cognizione delle comunicazioni scambiate fra gli interlocutori che, per loro natura, erano destinate a rimanere in un ambito strettamente privato;
- ✓ Non sussiste alcuna "giusta causa" per la rivelazione di tale corrispondenza privata in quanto la tutela dei propri diritti in ambito processuale civile non giustifica l'adozione di un mezzo delittuoso, del tutto sproporzionato rispetto al risultato da conseguire;
- ✓ In ogni caso il (...), depositando le conversazioni della moglie ha violato gravemente il diritto alla riservatezza dell'interlocutore della moglie che era estraneo alla causa e la cui vita personale è stata letteralmente "esposta" a tutte le persone che hanno accesso ai fascicoli processuali;
- ✓ sul punto la S.C. – in un caso simile – ha stabilito che *"Integra il reato di violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art. 616 cod. pen.), la condotta di colui che sottragga la corrispondenza bancaria inviata al coniuge per produrla nel giudizio civile di separazione; né, in tal caso, sussiste la giusta causa di cui all'art. 616, comma secondo, cod. pen., la quale presuppone che la produzione in giudizio della documentazione bancaria sia l'unico mezzo a disposizione per contestare le richieste del coniuge-controparte, considerato che, ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice, può, ad istanza di parte, ordinare all'altra*



Tribunale Civile e Penale di Milano
Sezione Giudice per le indagini preliminari

parte o ad un terzo, l'esibizione di documenti di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo.” (CASS. 35383/11)

- ✓ L'imputato poteva dare prova, davanti al giudice civile, delle relazioni della moglie con altri soggetti attraverso i tradizionali strumenti processuali e senza arrogarsi il diritto di “captare” (sono parole dell'indagato) la corrispondenza altrui;

Non sussiste il reato di cui all'art. 640 ter c.p. perché il (...) non ha modificato né è intervenuto su dati, informazioni o programmi (ad esempio: non ha finto di essere titolare di un account, non ha modificato i dati del “profilo” della moglie su SKYPE ecc ...) né ha alterato il funzionamento di un sistema informatico, ma si è limitato a prendere cognizione di una conversazione in chiaro, transitata occasionalmente su un programma di messaggistica.

Per quello che infine riguarda la possibile violazione delle norme a tutela della privacy si dà atto che il trattamento dei dati e delle informazioni relative alla moglie e al suo interlocutore in chat (pure carpiti illecitamente) rientrano nel caso di cui all'art. 47 D. Lgs 196/2003 in quanto effettuati in materia di giustizia, in una controversia a cui erano correlati.

Alla luce di tutte queste considerazioni si ritiene che sussistano elementi per sostenere la accusa in giudizio per i reati di cui agli artt. 615 ter e 616/1 e 2° comma c.p.

P.Q.M.

Visto l'art. 409/5 c.p.p.

Dispone che il pubblico ministero formuli, entro dieci giorni, la imputazione a carico di (...) per i reati di cui:

- a. All'art. 615 ter c.p. per essersi introdotto abusivamente, aggirando le misure di sicurezza per l'accesso, o comunque, utilizzando senza averne titolo la password personale della titolare, nel profilo personale di SKYPE appartenente alla Sig.ra (...). In Monza in data anteriore e prossima al luglio 2011
- b. All'art. 616/1°, 2° e u.c. c.p. per avere preso cognizione delle comunicazioni in “chat” avvenute dal profilo SKYPE di (...) con un terzo utente del programma e averle successivamente rivelate, senza giusta causa, mediante deposito della stampa delle stesse nel procedimento civile di separazione con la predetta (...). In Monza il 9.12.2011.

Restituisce gli atti al p.m.

Milano, 17.04.2013

il Giudice per le Indagini Preliminari
(Dr. Enrico MANZI)